

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Resoconto di martedì 17 giugno 2008

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1145-A Governo).

**EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1.Il Governo.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti.

2. 1.Il Governo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17.

2. 2.Il Governo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

2. 3.Il Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato, per le finalità di cui alla presente legge, è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

2. 4.Il Governo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.

(Impianti di selezione e trattamento rifiuti - termovalorizzatore di Acerra).

1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, richiede, in via transitoria, e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Napoli) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinarie delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17.

Art. 6-ter.

(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti).

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferimento dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, ed in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D - Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.

6. 01. Il Governo.

ART. 8-bis.

(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori).

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro dello sviluppo economico, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, *con le parole:* il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,.

8-bis. 1. Il Governo.